



Istituto "Sacro Cuore"
Scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado – Liceo Linguistico Europeo

REGOLAMENTO STUDENTI

Documenti di riferimento:

- D.P.R. n. 249/98 "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 "REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"
- prot n. 2562 del 13.02.2008
- prot n. 3602/PO del 31.07.2008

D.P.R. n. 249/98

"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

Art. 3 (Doveri)

Comma 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Comma 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Comma 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1¹

Comma 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Comma 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Comma 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente

Art. 4 (Disciplina)

Comma 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento

Comma 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

ART. 1 – ASSENZE E RITARDI

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono giustificabili le assenze per malattie o per seri motivi. Gli alunni che sono stati assenti possono essere riammessi previa dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne esercita la potestà, circa i motivi delle assenze o dei ritardi. Le **giustificazioni delle assenze** devono essere presentate al docente della prima ora di lezione, interamente compilate dal genitore nell'apposito **libretto** dell'Istituto, che i genitori potranno ritirare al momento dell'iscrizione dopo aver depositato la firma in segreteria. Solo agli alunni maggiorenni è consentito giustificare le proprie assenze e ritardi, previa autorizzazione scritta dei genitori, da presentare alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche. A discrezione dell'Istituto, tuttavia, periodicamente, viene richiesta la controfirma dei genitori. Il libretto costituisce **l'unico mezzo** di informazione scuola-famiglia in merito alle assenze e ai ritardi e deve essere debitamente firmato sulla copertina e corredato da una fotografia formato tessera. In caso di smarrimento, i genitori devono denunciare l'accaduto in Presidenza; ne potranno richiedere una seconda copia che verrà contrassegnata come 'unica valida' ai fini della giustificazione.

1

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La mancata giustificazione di assenze e ritardi verrà annotata sul registro informatico di classe ed influirà sulla valutazione della condotta.

Si fa presente che nella valutazione della condotta si terrà conto altresì dei ritardi accumulati nel corso dell'intero anno scolastico fino a giungere, per gli studenti del triennio del liceo, alla mancata attribuzione del punto di credito.

2. Dopo il 6° giorno di assenza, (nel computo rientrano anche gli eventuali giorni festivi e/o di vacanza intermedi), i ragazzi non possono essere riammessi a scuola se sprovvisti di certificato medico (D.P.R. 1518/67, art 42, oggi in vigore), tranne quando se ne sia data preventiva comunicazione scritta dai genitori e consegnata ufficialmente al docente 'coordinatore di classe' all'indirizzo della Coordinatrice delle attività educative e didattiche. L'assenza prima e/o dopo le vacanze o i fine settimana va giustificata con il certificato medico, nel caso in cui si siano sommati 6 giorni continuativi di non frequenza.

L'alunno privo di certificato non è ammesso in classe e i genitori dovranno provvedere al suo prelevamento prima possibile.

Inoltre, in caso di malattia esantematica, i genitori sono pregati di darne tempestiva informazione alla Scuola. I ragazzi verranno riammessi alla frequenza previa presentazione di un certificato rilasciato dall'Ufficio Sanitario di competenza. Uguale tempestiva informazione si richiede in caso di pediculosi.

ART. 2 – INIZIO DELL'ORARIO LETTIVO

L'ingresso nelle aule è consentito dalle ore 7,45. Gli alunni devono trovarsi in Istituto alle ore 8,05. Le **lezioni** hanno **inizio** alle ore 8,10. In caso di **ritardo** (va considerato ritardo il periodo dalle ore 8,10 alle ore 9,05) è possibile l'ingresso in classe con autorizzazione del professore della prima ora di lezione. L'ingresso è concesso alla seconda ora **solo in casi eccezionali** e previa presentazione, all'arrivo, di richiesta scritta da parte di un genitore sull'apposito libretto ed autorizzazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche o di chi ne fa le veci.

ART. 3 – RICREAZIONE E MENSA

1. La **ricreazione** del mattino inizia alle ore 10,55 e termina alle ore 11,10. Durante la ricreazione gli alunni **non devono rimanere nelle aule**. Gli spazi destinati alla ricreazione sono comunicati dai docenti o dal personale scolastico. Gli alunni dovranno munirsi della merenda prima di entrare a scuola o potranno utilizzare i distributori automatici durante l'intervallo, **mai** durante l'orario delle lezioni.

2. A mensa è prova di rispetto consumare tutto il cibo che ci si è serviti. Gli alunni devono rispettare il posto che viene loro assegnato e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e composto.

3. Il rientro in aula in ritardo dopo la ricreazione o al cambio dell'ora sarà annotato sul registro di classe (campo 'Annotazioni').

ART. 4 – USCITA ANTICIPATA

L'**uscita anticipata** non è consentita, salvo per motivi di estrema e comprovata necessità. In tal caso gli alunni devono presentare la richiesta scritta dai genitori sull'apposito libretto alla Coordinatrice o a chi ne fa le veci, che rilascia l'autorizzazione dalle ore 8,00 alle ore 9,05. **L'uscita anticipata deve coincidere con il cambio dell'ora (non è consentito interrompere le lezioni).** All'alunno minorenni non è concessa l'uscita anticipata se non sono i genitori stessi, od un loro delegato riconosciuto in Istituto, a prelevarlo. Il modulo per la delega può essere scaricato dal sito internet o ritirato in segreteria didattica. L'Istituto, pur consapevole delle difficoltà dell'accesso al centro storico, non può derogare a detta norma (fax e mail non hanno valore liberatorio).

Ogni altro permesso è a discrezione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

ART. 5 – "DEFICIT" ORARIO

Il tempo sottratto alle attività scolastiche per assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario verrà conteggiato nel corso di tutto l'anno scolastico.

Nell'ambito della Scuola secondaria di I e II grado, la mancata presenza alle attività scolastiche il cui cumulo superi $\frac{1}{4}$ del monte ore lettivo annuale (**pari a: nella Scuola secondaria di I grado, n. 280 ore e 30m; nella Scuola secondaria di II grado, n. 264 ore; nelle sezioni ESABAC, n. 272 ore e 25m**), è motivo di **non-ammissione alla classe successiva (agli esami conclusivi del I e II ciclo) (art. 11, DL 19.02.2004, n. 59; art. 2, comma 10 e art. 14, comma 7, del 'Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22.06.2009, n. 122).**

Come previsto dalla normativa di riferimento, la scuola stabilisce le seguenti deroghe al suddetto limite, *'a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati':*

- per gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- per terapie e/o cure programmate
- per donazioni di sangue

- per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- per attestata esperienza formativa con i Genitori di cui sia stata data tempestiva informativa alla Coordinatrice per la necessaria valutazione del caso.

Nell'ambito della scuola secondaria di II grado, il mancato completamento dell'orario lettivo annuale (25 ore) influirà sulla valutazione della condotta e, per gli studenti del triennio, comporterà la mancata attribuzione del credito formativo.

ART. 6 – ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione e negli intervalli **è assolutamente vietato uscire dall'Istituto** senza espressa autorizzazione rilasciata per iscritto dalla Presidenza. L'allontanamento non autorizzato dall'Istituto comporterà la richiesta di un giorno di sospensione.

ART. 7 – IMPEGNO NELLO STUDIO

Tutti gli alunni devono responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole discipline, rispettando la puntualità di consegna dei compiti assegnati e senza mai trascurare la quotidiana preparazione secondo le indicazioni dei vari docenti. Solo rare volte durante l'anno scolastico e per ragionevoli motivi, potranno essere dispensati dalle interrogazioni a discrezione del docente. L'impreparazione da parte dell'alunno sarà annotata sul registro personale dei docenti ed influirà sulla media dei voti utili a definire la valutazione a conclusione del I trimestre e finale. Non è possibile, a norma di legge, essere interrogati fuori dall'aula. L'esonero dalle interrogazioni nel giorno successivo ai giorni festivi o quelli impiegati in prolungate attività extra-scolastiche (gite, manifestazioni varie organizzate nell'ambito scolastico) dovrà essere concordato con i singoli docenti, cui spetta valutare l'opportunità della richiesta del suddetto esonero, tenendo presenti eventuali indicazioni del Consiglio di Classe o della Coordinatrice.

ART. 8 - GESTIONE DEL MATERIALE

1. Tutti gli alunni devono recarsi a scuola forniti del necessario materiale didattico ed è vietato far recapitare all'alunno il materiale eventualmente dimenticato. Ognuno è responsabile di ciò che gli appartiene; è opportuno contrassegnare le proprie cose con il nome e la classe di appartenenza. Uguale rispetto è dovuto agli oggetti dei propri compagni (libri, articoli scolastici, vestiario, denaro, ecc.), che non devono essere sottratti, occultati o danneggiati. **Ogni violazione sarà annotata sul registro di classe e, in caso di sottrazione o danneggiamento di beni altrui, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno. Il fatto avrà ricaduta sulla valutazione della condotta**

2. È vietato portare a scuola materiale che non sia strettamente attinente all'attività didattica o che possa essere nocivo a se stessi o agli altri. Qualora si contravvenga a tale disposizione il materiale verrà ritirato e consegnato in Presidenza e potrà essere riconsegnato unicamente al genitore in orario di segreteria entro trenta giorni.

3. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro, se non quello strettamente necessario, o oggetti di valore. La Scuola veglia affinché ci sia ordine e rispetto, ma non risponde delle eventuali "sparizioni" di denaro, oggetti (soprattutto cellulari), indumenti e materiale didattico.

4. Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell'ambito dell'Istituto è tenuto a consegnarli subito all'assistente del piano, perché si provveda al più presto a reperirne il proprietario.

5. Ogni alunno è tenuto a possedere, portare con sé e presentare a richiesta il diario scolastico personale, destinato unicamente alla registrazione dei compiti e alle comunicazioni scuola-famiglia. Qualora venga usato impropriamente o sia motivo costante di distrazione, sarà sigillato, ritirato e consegnato alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche. Potrà essere riconsegnato ai genitori in orario di segreteria entro trenta giorni.

6. È severamente vietato sottrarre, manomettere o danneggiare i registri. In caso di mancata individuazione dei responsabili la Coordinatrice delle attività educative e didattiche adotterà provvedimenti nei confronti dell'intera classe.

ART. 9 – ABBIGLIAMENTO

Gli alunni devono indossare l'**uniforme ufficiale** dell'Istituto consistente in: camicia bianca o polo con il logo della Scuola, gonna o pantaloni grigi, pullover o giacca blu con il logo della Scuola, eventuale sciarpa di colore bianco o blu. Per l'attività motoria, tuta ufficiale dell'Istituto (da indossare unicamente nei giorni in cui è prevista l'attività ginnico-sportiva). Non è consentito indossare capi di vestiario diversi da quelli indicati. La divisa deve essere indossata in modo sobrio e decoroso. Il non rispetto dell'uniforme e della decenza in classe viene annotato sul registro di classe ed influirà sulla valutazione della condotta.

ART. 10 - COMPORTAMENTO

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere nei confronti dei docenti un atteggiamento educato e rispettoso in considerazione dei rispettivi ruoli. È doveroso il rispetto verso l'operato di tutti coloro che lavorano nella Scuola.

2. In qualsiasi momento della vita scolastica, **gli alunni dovranno tenere un comportamento adeguato ad una Comunità Educativa**, nello spirito del Progetto Educativo, **evitando qualsiasi atteggiamento sconveniente in parole, azioni o gesti (anche per via informatica)**. Nel clima di coeducazione del nostro Istituto, i rapporti fra ragazzi e ragazze dovranno essere atteggiati ad estrema correttezza e rispetto, in modo da realizzare veramente un ambiente umano, ricco, formativo e aperto. Nell'ambito scolastico, quindi, **dovranno essere evitati sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che comportamenti tendenti all'esclusivismo dei rapporti, sviluppando invece con tutti rapporti di cordiale amicizia e collaborazione.**

3. La correttezza e l'educazione vanno dimostrate anche in momenti particolari, come nel cambio dell'ora di lezione, durante la ricreazione e nel raggiungere la palestra, i laboratori, le aule speciali ed il refettorio, ma anche nello svolgimento di attività al di fuori degli ambienti scolastici. È obbligatoria la supervisione di un insegnante in caso di utilizzo di aule speciali. In nessun caso gli alunni potranno accedere alla Sala dei Professori di propria iniziativa.

4. Gli alunni non possono uscire dalle aule durante le ore di lezione salvo casi eccezionali e previo consenso dei professori. In caso di ritardo degli insegnanti e comunque a tutti i cambi di ora gli alunni sono tenuti a rimanere in classe, attendendo l'insegnante dell'ora successiva, mantenendo un tono di voce moderato ed un comportamento educato verso i compagni ed il personale. È assolutamente vietato chiamare o sporgersi dalle finestre o lanciare oggetti.

5. Non è permesso masticare gomma americana, consumare merende o bevande durante le lezioni.

6. Gli alunni sono tenuti a mantenere un atteggiamento corretto, educato e rispettoso delle specifiche prescrizioni loro fornite anche in occasione di uscite giornaliere o viaggi di istruzione organizzati dall'Istituto, durante i quali si considera vigente il presente regolamento.

7. Durante le celebrazioni liturgiche a tutti è richiesto un atteggiamento consono. Gli alunni sono tenuti ad una partecipazione coerente con lo spirito dell'Istituto.

Eventuali trasgressioni influiscono sulla valutazione della condotta. A seconda della gravità del fatto, la sanzione potrà prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica fino, eventualmente, all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (si vedano art. 16 e 17)

ART. 11 – FUMO

Nel rispetto della normativa vigente, **è severamente vietato fumare all'interno dei locali scolastici e nelle aree aperte di pertinenza dell'Istituto.** La trasgressione a tale divieto verrà sanzionata con uno o più giorni di sospensione.

ART. 12 – CELLULARI E STRUMENTI ELETTRONICI

1. A norma di legge, **i cellulari non possono essere adoperati durante le ore di lezione.** Qualora si contravvenga a tale norma, i cellulari verranno ritirati e consegnati in Presidenza. **Saranno riconsegnati all'alunno/a solo al termine delle lezioni. Il docente che ritira il cellulare segnala l'accaduto sul registro di classe (campo 'Annotazioni').** Analogamente è vietato l'uso di altri dispositivi elettronici ed apparecchi per ascoltare la musica.

2. L'utilizzo del cellulare, o di qualsiasi altro dispositivo elettronico non espressamente autorizzato dal docente, **durante una prova di verifica** comporterà il ritiro dell'oggetto e della prova con la conseguente attribuzione di una **valutazione gravemente insufficiente** (valutazione numericamente espressa con due).

3. Agli alunni **è severamente vietato realizzare fotografie, filmati video, registrazioni audio e simili** all'interno dell'Istituto senza l'autorizzazione scritta della Coordinatrice delle attività educative e didattiche. Qualora uno studente si renda responsabile dell'esposizione, pubblicazione o diffusione con ogni mezzo dei suddetti prodotti, senza aver previamente ottenuto il consenso esplicito da parte dei soggetti coinvolti nelle riproduzioni, l'Istituto si riserva, in aggiunta all'applicazione delle misure disciplinari ritenute opportune, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, a tutela del personale docente e non, per ottenere l'immediata cancellazione delle stesse ed il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, in accordo alle previsioni di legge in materia di tutela dell'immagine e della privacy (art. 10 c.c.; artt. 96 ss. l. 633/1941; d. lgs. 196/2003). Analoghi provvedimenti saranno adottati in risposta a qualunque atto che possa pregiudicare l'immagine, la reputazione e gli interessi dell'Istituto e del suo personale, non esclusivamente all'interno dell'Istituto, anche in occasione di uscite scolastiche e viaggi di istruzione **(si vedano, alla nota 1, i 4 comma dall'art.1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sentiti alla 'base' dei nostri principi educativi)**

ART. 13 – PROBLEMI DI SALUTE

1. In caso di disturbi fisici o malessere, gli alunni, dopo avere avvertito i docenti responsabili e averne ottenuto il permesso, potranno segnalare la propria indisposizione al personale responsabile ai piani. Sarà cura degli stessi prendere i provvedimenti del caso (avvertire i familiari, ecc.); **mai, comunque, gli**

alunni usino il telefono per avvertire personalmente i familiari di qualsiasi indisposizione, senza averne il permesso.

2. Infortuni

Nella scuola è presente un responsabile del primo soccorso

In caso di infortunio, in Istituto è prevista la seguente procedura:

L'insegnante informa immediatamente il responsabile di primo soccorso, che interviene verificando l'accaduto e prestando gli interventi sanitari necessari. Al termine, l'insegnante informa telefonicamente i genitori/tutori e la coordinatrice delle attività educative e didattiche.

Nel caso in cui l'alunno necessiti di ulteriore controllo in ambiente protetto, il responsabile di primo soccorso invita i genitori a prelevare anticipatamente il bambino, così da recarsi al pronto soccorso o presso un ambulatorio medico.

Nei casi di particolari situazioni sanitarie, il responsabile di primo soccorso attiverà il servizio di emergenza ARES 118. Nello stesso tempo, i genitori verranno informati dall'insegnante. In assenza dei genitori sarà il responsabile del primo soccorso ad accompagnare l'alunno in ambulanza.

Al momento dell'infortunio il docente referente dell'alunno informerà il rappresentante legale dell'Istituto che si occuperà di attivare l'ente assicuratore, mentre il responsabile di primo soccorso redigerà apposita scheda di intervento sanitario. I genitori sono tenuti alla tempestiva consegna della certificazione sanitaria (in segreteria didattica) che verrà inoltrata all'ufficio assicurativo per gli adempimenti del caso.

Somministrazione dei farmaci in ambito scolastico

In talune situazioni, il medico può richiedere la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

In questo specifico caso, il responsabile di primo soccorso provvede alla conservazione del farmaco, alla somministrazione del farmaco (o alla sorveglianza durante l'autosomministrazione dello stesso da parte dell'alunno).

Come da normativa vigente, per poter procedere a tale procedura, la scuola chiede che preventivamente vengano consegnate alla segreteria didattica:

- a. Modulo di prescrizione del farmaco in ambiente scolastico, compilato a cura del medico prescrittore;
- b. Modulo di autorizzazione alla somministrazione del farmaco, compilato a cura dei genitori
- c. Modulo inerente il trattamento dei dati (privacy)
- d. Confezione del farmaco integra e non in scadenza

Tale documentazione ha validità di un anno scolastico e dovrà essere consegnata in segreteria didattica almeno 24 ore prima della prima somministrazione.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ GINNICO-SPORTIVE

È richiesta la presentazione di un certificato medico (da consegnare al docente responsabile) attestante la buona salute fisica. Una certificazione medica adeguata è necessaria per ottenere l'esonero dall'attività ginnico-sportiva.

ART. 15 – RISPETTO DEL LUOGO

1. Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e degli arredi della scuola, nonché degli spazi all'aperto, e saranno responsabili dei danni che a questi arrecheranno. In particolare ogni alunno è responsabile delle condizioni del banco e della sedia secondo la pianta dell'aula decisa dal Consiglio di Classe. Chi causa danni ai beni materiali della scuola è tenuto al rimborso.

2. Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti al mantenimento del decoro dei locali interni ed esterni dell'Istituto, evitando assolutamente di imbrattare qualsiasi superficie e di gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i quali sono disposti appositi contenitori.

3. Al termine delle lezioni, ogni alunno è tenuto a riporre il proprio materiale negli appositi armadi e l'uscita degli alunni potrà avvenire solo previo controllo dello stato dell'aula ed autorizzazione da parte del docente. Gli alunni dovranno lasciare l'aula tutti insieme e verranno accompagnati dal docente della ultima ora.

4. Tutti coloro che percorrono i viali del giardino con veicoli a motore devono osservare massima prudenza e mantenere una velocità ridotta. Il posteggio dei veicoli è consentito esclusivamente nelle aree predisposte. Vigè il divieto di recarvisi durante l'orario scolastico, che comprende anche le pause della ricreazione del mattino e del pranzo. Al termine delle lezioni è obbligatorio lasciare rapidamente il parcheggio, evitando qualsiasi tipo di assembramento. È vietato danneggiare alberi, cespugli, piante ed ogni pertinenza del giardino.

5. Transito e parcheggio

La Direzione ha disposto l'autorizzazione all'ingresso nell'area del parcheggio ai soli veicoli muniti dell'apposito lasciapassare.

Tutte le richieste di lasciapassare devono essere inoltrate alla Segreteria Didattica almeno 10 giorni lavorativi prima del rilascio del lasciapassare stesso. Oltre alla compilazione dello specifico modulo a

firma del proprietario dell'autoveicolo, è necessario consegnare la fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del richiedente e la fotocopia leggibile del libretto di circolazione dell'auto. La procedura per il rilascio del lasciapassare è gratuita.

Per ogni alunno iscritto è possibile usufruire di un numero massimo di 3 lasciapassare (equivalenti a 3 auto). Ogni permesso ha durata fino a conclusione del ciclo degli studi, o fino a richiesta di "ritiro dalle lezioni" o "nulla osta".

Si rappresenta che, ai fini del rilascio del lasciapassare, è requisito fondamentale il controllo dei dati relativi all'avvenuta iscrizione e frequenza da parte della Direzione.

In caso di smarrimento o furto è richiesta la denuncia presso un ufficio di pubblica sicurezza per l'emissione del duplicato.

DPR 21 novembre 2007, n. 235

"REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

Art. 4 (Disciplina)

Comma 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al **recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica**

Comma 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate **al principio di gradualità nonché**, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, **della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano**. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

Comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **Consiglio di classe²**.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio d'Istituto**

(**N.B.** come misura accessoria, alle sanzioni sopra richiamate possono accompagnarsi quelle indicate al punto 30 del Regolamento d'Istituto sottoriportato - come da **prot n. 3602/PO del 31.07.2008**)

Comma 8. **Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni** deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. (Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98).

(vedi art 29 e 30 del Regolamento d'Istituto per gli Studenti).

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Comma 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati **che violano la dignità e il rispetto della persona umana** (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...) **o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone** (ad es. incendio o allagamento). In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7³, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile, il disposto del comma 8.

(**N.B.**

1. l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale;

2. con riferimento alle sanzioni di cui al comma 8 e 9, si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio - - **prot n. 3602/PO del 31.07.2008**).

Comma 9 bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la

² Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (se lo studente sanzionato o il suo genitore fanno parte del Consiglio) (**prot n. 3602/PO del 31.07.2008**)

³ **Comma 7, art. 4 . D.P.R. n. 249/98**

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**

Comma 9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto **previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In caso di mancanze disciplinari, gli alunni potranno esprimere con serenità la propria versione dei fatti, senza eludere le proprie responsabilità, ma collaborando per una esatta ricostruzione della verità. Spetta al docente che rileva l'infrazione, o che ne riceva segnalazione, annotarla sul registro di classe.

2. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione (**prot n. 3602/PO del 31.07.2008**).

DPR 21 novembre 2007, n. 235

“REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA”

Art. 5 (Impugnazioni)

Comma 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un **apposito organo di garanzia interno alla scuola**, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide **nel termine di 10 giorni (N.B. qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata)**. Tale organo di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di I grado da, due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Comma 3. Il **direttore dell'ufficio scolastico regionale** o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un **organo di garanzia regionale** composto per la scuola secondaria superiore da **due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre studenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale** e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Comma 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria **esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

Comma 5. Il parere di cui al comma 4 è reso **entro** il termine perentorio di **trenta giorni. In caso di decorrenza del termine** senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, **il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere**. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Comma 6. Ciascuno ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Comma 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ART. 17 – GESTIONE E DIREZIONE

1. In riferimento all' **Art. 5 (Impugnazioni) - Comma 1.** su invito del M.P.I. – U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio II, con prot. N. 2562 del 13.02.2008, nella **prima** seduta **utile** di Consiglio d'Istituto, si procederà alla costituzione dell'**ORGANO DI GARANZIA** interno alla scuola, nelle persone:

docente designato dal Consiglio d'Istituto

PANOCCHIA SABINA

studente rappresentante Scuola secondaria di II grado

ULIVIERI VALERIO

genitore rappresentante Scuola secondaria di II grado

VESTINI FRANCESCA

genitori rappresentanti Scuola secondaria di I grad

GIACOMONI SARA

CRUCIANELLI SACCHETTI DARIA

presidente

prof.ssa Maria Luisa Campa

2. Procedura di elezione dei membri dell'Organo di Garanzia: giacché la designazione del Docente deve avvenire da parte del Consiglio d'Istituto e quella degli Studenti, quanto dei Genitori rappresentanti, deve avvenire per elezione, la procedura si applicherà all'interno del Consiglio d'Istituto i cui componenti saranno stati, appunto, eletti dalle rispettive componenti della Scuola. Sempre all'interno dei componenti il Consiglio d'Istituto si sceglieranno eventuali **membri che dovessero subentrare nell'Organo** in oggetto **o** che dovessero essere nominati **in qualità di supplenti**, in caso di incompatibilità.

3. Funzionamento dell'Organo di Garanzia:

- in I convocazione tale organo deve essere 'perfetto'; le sue delibere saranno valide solo se presenti tutti i membri;
- in II convocazione l'organo funziona anche solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;
- qualora qualcuno dei suoi membri si astenesse dall'esprimere il suo giudizio circa una qualche decisione di competenza dell'organo, la sua astensione non influirà sul conteggio dei voti.